



CITTA' di LAMEZIA TERME

AVVOCATURA

DETERMINAZIONE N. 139 DEL 08/11/2021

PROPOSTA N. 1707 DEL 29/10/2021

OGGETTO: Aff. incarico di rappr. leg. del Com. di L.T. a n. tre studi legali singoli o associat. Selezione Pubbl.. CIG n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9. Riapertura Termini

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione dirigenziale (Registro di Settore nr. 101 del 19/08/2021) nr. 830 del 19/08/2021 Registro Generale, riguardante la Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. "Codice dei contratti", e' stata indetta selezione pubblica per l'individuazione dei professionisti, il cui avviso e' scaduto alle ore 12.00 del 03/10/2021;

Dato atto che la Giunta Comunale, con gli indirizzi di cui alla Deliberazione nr. 12 del 28.10.2021, ha statuito di dare indirizzo al Dirigente dell'UOA Avvocatura di procedere alla riapertura dei termini per la selezione dei legali, previa adozione dei conseguenti atti, rimodulando, a tal fine, anche i requisiti professionali richiesti, e comunque secondo criteri di valutazione volti alla scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri di selezione che valorizzino l'esperienza professionale specifica e la competenza dei professionisti (quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente) giuste previsioni negli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2021-2023 e che la graduatoria formata a seguito della selezione costituisca elenco di professionisti per l'affidamento di eventuali incarichi

Preso atto che:

- la Macrostruttura dell'Ente individua, tra l'altro, in posizione di staff, l'UOA Avvocatura con compiti di gestione delle vertenze giudiziarie nonché di supporto a favore dei Settori ed Uffici del Comune nell'affrontare problematiche che richiedono conoscenze giuridiche, interpretazioni di norme, predisposizione di atti di particolare rilievo e complessità;

-in particolare, fa capo direttamente all' UOA Avvocatura la gestione degli affari legali, anche attraverso il rapporto con professionisti esterni nonché la cura e l'assistenza diretta giurisdizionale e di patrocinio legale dell'Ente su incarico della Giunta Comunale in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, violazione al codice della strada ivi compresa la tutela e rappresentanza giudiziale nonché con competenza del Servizio in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza e con esclusione di altre tipologie;

-con ulteriore disposizione di dettaglio, si è disposto, ancora, che al Settore ha compiti di: contenzioso tributario; contenzioso ex art. 208; monitoraggio dell'andamento del contenzioso; supporto giuridico agli Organi, alla Segreteria Generale ed ai Dirigenti; redazione espressione di pareri legali su vicende che potrebbero condurre a contenzioso; recupero crediti.

Rilevato che

-nell'ambito dei compiti affidati all'UOA Avvocatura, la gestione delle vertenze giudiziarie assume, come in passato, un ruolo centrale per la frequenza, i numeri, la tipologia e la rilevanza del contenzioso espone in maniera significativa l'Ente, anche e non solo dal punto di vista finanziario;

Considerato che

-nell'ambito dell'UOA Avvocatura e nell'organico dell'Ente e' acclarata la carenza di personale interno qualificato (con abilitazione all'esercizio della professione forense) per assumere la rappresentanza in giudizio del Comune di Lamezia Terme, con esclusione del Dirigente dell'UOA Avvocatura, unico avvocato iscritto all'albo speciale degli avvocati difensori degli Enti;

-in tale contesto organizzativo e di carenza di risorse all'interno dell'Ente, si è reso necessario, fin dall'anno 2011, affidare, a seguito di ripetuta pubblica selezione, un segmento del servizio legale e, precisamente, la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali nonché la consulenza legale pre-contenziosa -che, pero' non comprende l'intero contenzioso dell'Ente e l'intero servizio legale cui è preposto l'UOA Avvocatura- a tre legali esterni, incaricati con convenzione, senza vincolo di esclusività e senza vincolo di subordinazione, che ha consentito di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa connessa all'attività di patrocinio all'interno del servizio legale.

Ritenuto che

-e' noto che l'incarico di patrocinio legale per la difesa dell'Ente pubblico e' conferito per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione che ha un dovere di diligenza nella scelta del professionista, che passa, necessariamente, dalla adeguatezza della prestazione professionale per la tutela dell'interesse pubblico, assicurata attraverso la scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri di selezione che valorizzano l'esperienza professionale specifica e la competenza dei professionisti, quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente;

- a tale riguardo, e' altresì noto che il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, dispone, con il Titolo II - Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione, all'art. 17, che "*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a una istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; ... ed art. 4, che ..." l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ... la cui fonte primaria e' rappresentata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che, al considerando n. 25, dispone che ... " taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi*

designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalita' che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come puo' succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri. Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva."

-in materia di affidamento dei servizi legali - a seguito delle linee guida non vincolanti (*soft law*) dell'ANAC, dei due pareri dell' Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, dei successivi arresti della Corte dei Conti e della posizione della dottrina espressa anche nel parere del Consiglio Nazionale Forense - sono stati elaborati alcuni principi interpretativi di riferimento ed in particolare: a) la fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca, come nel caso in esame, nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalita' organizzativa di un servizio piu' complesso e articolato (Corte dei Conti, sez. contr. Basilicata, del. 19/2009/par.; Corte dei Conti, sez. contr. Umbria, del. 137/2013/Par.); b) la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 6 giugno 2019, emessa nella causa C-264/18 (avente ad oggetto proprio la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Costituzionale Belga, in merito alla dubitata violazione dei principi comunitari conseguente la mancata inclusione tra i servizi rilevanti per la direttiva appalti, di specifici servizi legali), nel confermare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 esclude, dall'ambito di applicazione di detta direttiva, la rappresentanza legale, ha affermato che il "*rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualita' che si attende dai servizi da prestare e che: " la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente potrebbe essere minacciata dall' obbligo, incombenente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonche' la pubblicita' che deve essere data a tali condizioni.* Dalla lettura della sentenza si ricava che non sono "solo" le procedure comparative ad essere state definitivamente accantonate, ma e' proprio l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 ad essere stato di fatto travolto dalla statuizione della decisione della Corte di Giustizia europea; c) nel solco della giurisprudenza comunitaria, la **Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, con la sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509** si e' spinta ad affermare che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non e' soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, procedere all'affidamento diretto e fiduciario.

Richiamata

-la Deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 96 del 29.04.2019, ad oggetto *Riapprovazione nuova macrostruttura dell'ente e riorganizzazione dei settori e dei servizi comunali* e dell'allegata relazione ove e' previsto che e' a capo direttamente all'UOA Avvocatura la gestione degli affari legali, anche attraverso il rapporto con professionisti esterni;

-la Deliberazione del Commissario Straordinario (poteri del Consiglio Comunale) n. 90 del 08.07.2021, ad oggetto approvazione schema DUP 2021-2023 che pone i seguenti indirizzi e obiettivi: a) con riferimento agli indirizzi strategici "*Riorganizzazione ufficio legale e 'L' efficienza dell'Ufficio legale e' condizione indispensabile sia per assicurare una positiva difesa dell' Ente, con comprensibili importantissimi risparmi di spesa altrimenti inutilmente gravante sulla collettivita' ... oltre ad assicurare tempestiva, pronta ed esauriente difesa dell' Ente anche per il tramite dei legali convenzionati ... allo stesso modo dovra' esservi unita' operativa che, in coordinamento con gli avvocati convenzionati, proceda al recupero delle spese dovute da terzi in favore del Comune;* b)

con riferimento all' " OBIETTIVO STRATEGICO OST_01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione" ... " *Il contenzioso in cui a vario titolo l'Ente e' coinvolto, e' complesso e con numeri elevati. Interesse dell'amministrazione e' la realizzazione di una linea difensiva omogenea dell' Ente con la predisposizione di adeguate ed efficaci difese in tutti i gradi di giudizio anche in tempi contenuti, nonche' l'abbattimento dei costi. ... Parimenti, si intende confermare la scelta, in coerenza con quanto gia' avvenuto per gli anni scorsi, di procedere all'individuazione di professionisti avvocati ai quali conferire l'incarico di rappresentanza in giudizio, non solo nell'ottica di un contenimento dei costi ma anche per assicurare una continuita' ed una coerenza nelle strategie di gestione dei giudizi che saranno poste in essere, nell'interesse dell'Ente attraverso procedure comparativa, trasparente e non discriminatorie alla luce della normativa vigente* e valorizza il ricorso alla " *Normativa dettata dal decreto semplificazioni* " che ha apportato deroghe all' art. 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto:

-di dover dare seguito all'atto di indirizzo con indicazione di nuovo procedimento di selezione per il conferimento di nr. 3 (tre) incarichi di rappresentanza legale dell'Ente (come attore/ricorrente o convenuto/resistente) negli "arbitrati" e nelle "conciliazioni" e nei "procedimenti giudiziari davanti ad organi giurisdizionali" -anche nei procedimenti penali come parte civile- che comprende anche la consulenza pre-contenziosa;

-di specificare che il contenzioso pendente dell'Ente riguarda nr. 596 giudizi (alla data di ricognizione del 30.06.2021) che riguarda procedimenti davanti alla giurisdizione ordinaria (penale e civile) e amministrativa, innanzi agli Uffici del Giudice di Pace, ai Tribunali, alle Corti di Appello, alla Corte di Cassazione, ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato ed al Tribunale Superiore delle Acque;

-che, comunque, l'art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 (" *Decreto semplificazioni*") , convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall' art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021 convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto procedure di aggiudicazioni semplificate per i contratti sotto soglia comunitaria: nello specifico, l' art. 1 del suddetto decreto ha previsto che qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023, " ... *in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici*, si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo, e quindi: " *a) affidamento diretto ... per servizi e forniture ... di importo inferiore a 139.000 euro ... in tali casi la stazione appaltante procede all' affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori ...*";

-che, pertanto, la procedura di selezione ha lo scopo di proceduralizzare il metodo di individuazione dei professionisti secondo criteri di valutazione diretti allo scopo di assicurare una adeguata difesa dell'Ente secondo anche l' indirizzo contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 28.10.2021;

-tale procedimento di selezione, per l'affidamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, consente all'Ente il rispetto del principio di economicità e della normativa sull'equo compenso, in quanto la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale viene ad essere preventivamente accettata dai professionisti che intendono proporre domanda;

-a tal fine il compenso per ciascun professionista è fissato in € 2.000,00 (compreso cna e iva se

dovuta), oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%). Le anticipazioni (contributi unificati, bollati, diritti e spese di notifica) saranno rimborsati ai professionisti a piè di lista. Le spese di trasferta, preventivamente autorizzate, saranno rimborsate ai professionisti secondo il DM nr. 55/14.

-ai fini dell'importo dell'affidamento secondo la procedura di cui sopra il contratto di patrocinio per la rappresentanza legale dell'Ente deve considerarsi unico, con mandato di rappresentanza conferito ai tre legali, tutti obbligati nei confronti del Comune, indipendentemente dall'attività da espletare, anche in relazione al grado di giudizio e all'autorità giudiziaria in cui si svolge la controversia;

Dato atto che

-il valore dell'affidamento pari ad euro 130.517,28 (compreso il rimborso forfettario remunerativo del 15% delle spese generali), oltre cna (euro 5.220,72) ed iva (euro 29.862,00) se dovuta (iva non computabile nel valore dell'affidamento ex art. 35 comma 4 Codice contratti pubblici) e così 'per un totale di euro 165.600,00 oltre rimborso per spese vive (marche, contributo unificato, etc..) per euro 25.000,00 nel periodo di durata degli incarichi, oltre al rimborso euro 25.000,00 per spese pari al 50% delle somme che saranno recuperate in favore dell'Ente vittorioso, nel periodo di durata degli incarichi ;

-si rende necessario impegnare la spesa complessiva di euro 215.600,01 sul capitolo 1058 piano dei conti U.1.03.02.11.006 così di seguito specificata :

euro 62.100,01 per compensi professionali oltre ad euro 9.375,00 per rimborso spese vive ed euro 9 375,00 per rimborso 50% somme recuperate in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 sul bilancio 2022 ;

euro 82.800,00 compensi professionali oltre ad euro 12.500,00 per rimborso spese vive ed euro 12.500,00 per rimborso 50% somme recuperate in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 sul bilancio 2023;

ed infine euro 20.700,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.125,00 per rimborso spese vive ed euro 3.125,00 per rimborso 50% somme recuperate in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024- bilancio 2024.

Dato atto:

che occorre rettificare la precedente determinazione Dirigenziale a firma del Dirigente pt, anche in esecuzione degli indirizzi espressi con Deliberazione nr. 12 del 28.10.2021, che ha statuito *di dare indirizzo al Dirigente dell'UOA Avvocatura di procedere alla riapertura dei termini per la selezione dei legali, previa adozione dei conseguenti atti, rimodulando, a tal fine, anche i requisiti professionali richiesti*, e comunque secondo criteri di valutazione volti alla scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri di selezione che valorizzino l'esperienza professionale specifica e la competenza dei professionisti (quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente) giuste previsioni negli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2021-2023 e che la graduatoria formata a seguito della selezione costituisca elenco di professionisti per l'affidamento di eventuali incarichi;

che occorre altresì modificare la precedente determinazione inserendo i codici identificativi gara giusta normativa vigente e procedere all'impegno delle somme per le annualità previste;

Acquisiti i seguenti CIG n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9 giusto comunicato del Presidente dell'ANAC poiché il contratto di patrocinio per la rappresentanza legale dell'Ente deve considerarsi unico, con mandato di rappresentanza conferito ai tre legali, tutti obbligati nei confronti del Comune;

Visti

-lo schema di avviso per la selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme a nr. 3 (tre) studi legali singoli o associati, ex art. 17 comma 1 lett. d e art. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 ("Decreto semplificazioni"), convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021, convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed il relativo schema di convenzione che, approvati, si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

-la presente proposta predisposta dal responsabile del procedimento avv. E. Cantafio;

Ritenuta la propria competenza ex art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.

Richiamati

-il DUP 2021-2023 nei termini sopra evidenziati;

-il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 192

-Il D. lgs. 50/16 e s.m.i. "Codice dei contratti" nei termini sopra evidenziati

-il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

-di rettificare, anche in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con Deliberazione nr. 12 del 28.10.2021, che ha statuito *di dare indirizzo al Dirigente dell'UOA Avvocatura di procedere alla riapertura dei termini per la selezione dei legali, previa adozione dei conseguenti atti, rimodulando, a tal fine, anche i requisiti professionali richiesti*, e comunque secondo criteri di valutazione volti alla scelta di soggetti idonei e qualificati, privilegiando l'utilizzo di criteri di selezione che valorizzino l'esperienza professionale specifica e la competenza dei professionisti (quest'ultima da intendersi come competenza nelle materie specifiche inerenti la tipologia e le caratteristiche del contenzioso dell'Ente) giuste previsioni negli indirizzi strategici contenuti nel DUP 2021-2023 e che la graduatoria formata a seguito della selezione costituisca elenco di professionisti per l'affidamento di eventuali incarichi, la Determinazione dirigenziale (Registro di Settore nr. 101 del 19/08/2021) nr. 830 del 19/08/2021 Registro Generale, riguardante la Rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme. Affidamento di n. 3 (tre) incarichi legali ai sensi degli artt. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D. lgs. 50/16 e s.m.i. "Codice dei contratti", e' stata indetta selezione pubblica per l'individuazione dei professionisti, il cui avviso e' scaduto alle ore 12.00 del 03/10/2021;

-di approvare il nuovo schema di avviso per la selezione e il nuovo schema di convenzione, entrambi allegati alla presente;

-di riaprire i termini relativamente al procedimento per la selezione pubblica per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale del Comune di Lamezia Terme a nr. 3 (tre) studi legali singoli o associati, ex art. 17 comma 1 lett. d) e art. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , l'art. 1 comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76/2020 ("*Decreto semplificazioni*") , convertito con modificazione con la Legge n. 120/2020, come modificato dall' art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto Legge nr. 77/2021, convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

-**di disporre** la pubblicazione per ulteriori giorni 15 (quindici) del medesimo avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

-**di dare atto** dei Cig CIG n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9, giusto comunicato del Presidente dell'ANAC poiche' il contratto di patrocinio per la rappresentanza legale dell'Ente deve considerarsi unico, con mandato di rappresentanza conferito ai tre legali, tutti obbligati nei confronti del Comune;

-**di impegnare** conseguentemente la spesa complessiva di euro 215.600,01 ovvero euro 130.517,28 (compreso il rimborso forfettario remunerativo del 15% delle spese generali), oltre cna (euro 5.220,72) ed iva (euro 29.862,00) se dovuta (iva non computabile nel valore dell'affidamento ex art. 35 comma 4 Codice contratti pubblici) e cosi' per un totale di euro 165.600,00 oltre rimborso per spese vive (marche, contributo unificato, etc..) per euro 25.000,00 nel periodo di durata degli incarichi, oltre al rimborso euro 25.000,00 per spese pari al 50% delle somme che saranno recuperate in favore dell'Ente vittorioso, nel periodo di durata degli incarichi , sul capitolo di spesa 1058 piano dei conti U.1.03.02.11.006 e cosi' di seguito specificata :

a) euro 62.100,01 per compensi professionali oltre ad euro 9.375,00 per rimborso spese vive ed euro 9 375,00 per eventuale rimborso del 50% delle somme recuperate dai legali in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 sul bilancio 2022;

b) euro 82.800,00 compensi professionali oltre ad euro 12.500,00 per rimborso spese vive ed euro 12.500,00 per eventuale rimborso del 50% delle somme recuperate dai legali in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 sul bilancio 2023;

c) euro 20.700,00 per compensi professionali oltre ad euro 3.125,00 per rimborso spese vive ed euro 3.125,00 per eventuale rimborso del 50% delle somme recuperate dai legali in favore dell'Ente vittorioso per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024- bilancio 2024.

-**di provvedere** alla pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente"

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1707 del 29/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** in data **08/11/2021**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1707 del 29/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** il **09/11/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4637

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** attesta che in data **09/11/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1153** con oggetto: **Aff. incarico di rappr. leg. del Com. di L.T. a n. tre studi legali singoli o associat. Selezione Pubbl.. CIG n. 89652874E0, n. 8965296C4B e n. 8965315BF9.Riapertura Termini**.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. BELVEDERE ALESSANDRA** il **09/11/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Digs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1153 del 09/11/2021